



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 15 Aprile 2011

In seduta odierna, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 40103/2011 DELIBERAZIONE N. 178

COMUNE DI FORLÌ'. "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC E AL RUE DA REALIZZARSI IN ZONA DI NUOVO INSEDIAMENTO DENOMINATA "ZNI M 53" - VIA TEVERE LOC. CAVA. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; FORMULAZIONE DI RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. 20/2000 ES.M.I.; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 7, DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al POC e al RUE relativa al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata da realizzarsi in zona di nuovo insediamento denominata “ZNI m 53” – Via Tevere loc. Cava da realizzarsi in zona di nuovo insediamento denominata “ZNI r 67 – Parco Urbano Via S. Pertini”, adottata con Delibera di C.C. n. n. 147 del 06.12.2010 ai sensi dell' art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 19.01.2010 ed assunta al prot. prov. n. 5118 del 20.01.2011, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- artt. 34, comma 6, della L.R. 20/2000;

Visto il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata correlato alla suddetta area, da realizzarsi in zona di nuovo insediamento denominata “ZNI m 53” – Via Tevere loc. Cava, contestualmente trasmesso a questa amministrazione provinciale in data 19.01.2011 (prot. prov. n. 5122 del 20.01.2011) ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- art. 5 della L.R. 19/2008;
- art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;
- art. 12 del D.lgs. 152/2006/art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Premesso che:

- il Comune di Forlì è dotato di Piano Strutturale Comunale (*PSC*), Piano Operativo Comunale (*POC*) e Regolamento Urbanistico Edilizio (*RUE*), approvati ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 01.12.2008;
- le aree oggetto della Variante urbanistica e del PUA risultano essere destinate dal POC e dal RUE vigenti nel seguente modo:
 - ZNI m 53 – POC - *Zona di nuovo insediamento soggetta a intervento urbanistico coordinato di media densità*, avente superficie pari a mq. 556; l'area è contraddistinta dal Catasto Terreni al Fg. 140 p.lle 274 e 290;
 - Sottozona B1.5 – RUE – *Zona residenziale della città contemporanea consolidata - tessuti residenziali esterni alla città compatta a bassa e a media densità* avente superficie pari a mq. 370; l'area è contraddistinta dal Catasto Terreni al Fg. 140 p.la 1436;

CONSTATATO

1. Obiettivi e contenuti della Variante relativa al comparto ZNI m 53.

La variante si propone di aggregare al comparto in oggetto, previsto dal P.O.C., una porzione di terreno confinante, della stessa proprietà, destinata dal R.U.E. a sottozona B1.5, mediante un progetto unitario da assoggettare a Piano particolareggiato, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA); viene infatti ritenuto migliorativo estendere la procedura di piano attuativo ad aree di diversa natura e destinazione in modo da consentire un maggior controllo sulla qualità del disegno urbanistico complessivo e del tessuto edilizio. Nello specifico viene modificata la sistemazione del parcheggio che verrà ad interessare entrambe le aree ZNI e B1.5.

Il progetto presentato comporta, con riferimento alla capacità insediativa, alle dimensioni della superficie territoriale complessiva e di ogni singola classe di destinazione, le modifiche alle schede normative del POC come di seguito indicate:

- *Superficie territoriale (ST) di mq. 926* risultando dall'aggregazione di 556 mq. distinti con la zona ZNI e mq. 370 distinti come B1.5;
- *Superficie da cedere per le opere di urbanizzazione (parcheggio pubblico) pari a mq. 136;*
- *Superficie fondiaria residenziale mq. 790*, risultando dall'incremento di mq. 374 sui 416 mq. originari;
- *Superficie complessiva (Sc) pari a mq. 433*, risultando dall'incremento di mq. 204 sui 229 mq. originari;
- *Indice di utilizzazione territoriale (Ut) pari a mq. 0,42mq/mq.*

2. Elaborati modificati dalla proposta di variante.

Gli elaborati modificati con la variante al POC, sono:

- PSC-POC - Tav. P/19 (Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile);
- RUE - Tav. P/19 (Usi e trasformazioni del territorio urbanizzato e urbanizzabile);
- POC – Stralcio schede normative relativamente alla ZNI (m) 53;
- POC – Stralcio schede di sintesi relativamente alla ZNI (m) 53.

Sotto il punto di vista procedurale si ritiene che, l'inclusione della zona B nell'ambito di trasformazione soggetto a PUA, corrispondendo ad esigenze di riqualificazione urbanistico-edilizia e per le sue ridotte dimensioni, *non comporti variante al PSC* (come da art. 30 comma 2 lettera a della LR 20/2000).

3. Contenuti del progetto di Piano Urbanistico Attuativo.

Il Piano Particolareggiato riguarda un'area di andamento planimetrico pianeggiante, adiacente a Via Tevere, in loc. Cava, dalla superficie territoriale reale di mq. 926, collocata all'interno di un contesto quasi completamente urbanizzato.

Rispetto al POC vigente viene modificata la collocazione del parcheggio, precedentemente prevista sul fronte stradale dell'area distinta con la zona ZNI, che verrà “slittata” al centro del lotto derivato dall'aggregazione delle due aree ZNI e B1.5. I sei posti auto verranno realizzati con stallo perpendicolare rispetto la sede stradale così da mantenere una vecchia quercia presente in loco.

L'unico fabbricato di progetto sarà ubicato a mt. 8 dal nuovo confine stradale e a 5 mt. dai confini con le adiacenti proprietà private; il piano interrato sarà destinato a garage e spazi di manovra; il piano terra sarà destinato ad uso abitativo (1 alloggio) e ad attività di tipo commerciale, per una superficie inferiore al 30% della Sc tot.; i piani primo e secondo saranno destinati esclusivamente a residenziale. Il totale di alloggi sarà 7, di cui 3 monolocali e 4 bilocali. L'altezza massima del fabbricato sarà di mt. 9,60 (<ai 12 mt. concessi nelle ZNI).

L'invarianza idraulica sarà risolta con la realizzazione di una vasca di laminazione ad “elle” di mq. 64 di superficie e una profondità di 0,6 mt. posta ad ovest dell'edificio, all'interno del lotto fondiario.

4) Valutazione degli aspetti ambientali.

Il Comune, congiuntamente alla documentazione del Piano in Variante, ha trasmesso specifico “rapporto preliminare” avente ad oggetto le valutazioni ambientali attinenti il piano. Tale rapporto viene svolto con riferimento all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 con specifica considerazione dei criteri indicati all'Allegato I.

I punti salienti della verifica proposta possono essere così sintetizzati:

- il Piano urbanistico attuativo ZNI(m)53 si sviluppa in conformità con quanto previsto nel PSC e nel POC vigente come modificato con la presente variante, di cui segue fedelmente le indicazioni assumendone profili e linee fondamentali;
- non influenza altri piani o programmi;
- nelle tavole del dissesto e della vulnerabilità territoriale è inserito nelle *aree a vulnerabilità ecologica elevata*, mentre nella zonizzazione paesistica ricade nelle *zone di tutela della struttura centuriata*;
- essendo l'area soggetta a tutela idrogeologica, vanno osservate le prescrizioni, i criteri e gli indirizzi del RUE per l'attuazione degli interventi costruttivi;
- vista la modesta entità dell'intervento in oggetto, le sue caratteristiche e la sua destinazione d'uso, non si riscontrano particolari impatti sull'ambiente;
- la rete fognante delle acque bianche e quella delle acque nere saranno allacciate alla rete comunale su Via Tevere, mentre la rete di raccolta delle acque meteoriche prevede la realizzazione della vasca di laminazione, ricavata all'interno della superficie fondiaria, necessaria per il requisito dell'invarianza idraulica;
- la produzione di rifiuti sarà anch'essa di modesta;
- per quanto riguarda la zonizzazione acustica, l'area in oggetto ricade in classe III: la sorgente sonora principale è costituita dal traffico veicolare su Via Tevere, mentre quella secondaria dalla Via Cava che dista circa 30 mt. e che contribuisce a mantenere abbastanza elevato il rumore di fondo.

Il proponente svolge la propria verifica arrivando alla conclusione che il piano non necessiti di essere sottoposto a VAS anche in funzione della coerenza con la destinazione urbanistica del sito, l'esistenza delle principali infrastrutture di servizio, della rete viaria.

Dato atto che:

- sulla documentazione complessivamente trasmessa in data 17.02.2011, con nota prot. n. 16445, questa Provincia ha provveduto a richiedere integrazioni;
- in data 24.03.2011 il Comune ha trasmesso le integrazioni, agli atti con prot. prov.le n. 118319 del 07.12.2010, dichiarando altresì che, entro il termine previsto, a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito, non risultano pervenute osservazioni;

Richiamato quanto segue:

- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2002, deve essere espresso nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;
- ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare riserve a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali riserve i Comuni sono

- tenuti, in sede di approvazione del piano, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
- ai sensi dell'art. 4-bis il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2 bis, è adottato e approvato con il procedimento previsto dall'art. 34, quindi con quello previsto per il POC.
 - ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, per i PUA in variante al POC la Provincia può formulare osservazioni a previsioni che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore; a tali osservazioni i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali;
 - la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008; pertanto ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per le varianti al POC/RUE e per i PUA nell'ambito delle riserve/osservazioni al Piano adottato di cui rispettivamente agli artt. 34 e 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30.03.2009.

Dato atto infine che per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Forlì e A.R.P.A. che si sono espressi:

- AUSL, con parere prot. 0019702 del 04.04.2011, pervenuto in data 08.04.2011, agli atti con prot. prov. n. 38805 del 11.04.2011., che si esprime con “nulla osta” rispetto alla VAS;
- ARPA con parere prot. n. PGFC/2011/1146, dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto.

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area di intervento è ubicata a Ovest del centro abitato di Forlì, in zona di alta pianura, dove sono presenti i depositi alluvionali continentali del terzo ordine di età pleistocenica, qui rappresentati da litologie prevalentemente limoso argillose, con un livello di sabbia densa nei primi due metri. La zona ricade in area a vulnerabilità idrogeologica definita “elevata” nelle tavole di PSC, e pertanto soggetta alle norme di cui all'art. 50 delle NTA del PSC, come indicato nell'elaborato “A” del PUA.

La relazione geologica esclude il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma e non vengono evidenziate altre problematiche di tipo idrogeologico; sulla base delle analisi contenute nella “Relazione geologica”, a firma del Dr. Mario Casadio, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

B) Formulazioni osservazioni ai sensi dell' art. 34 (6° comma) della L.R. 20/2000.

Nella delibera di adozione viene dichiarato che la variante non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica e garantisce il rispetto delle dotazioni territoriali; essa è altresì coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente, in quanto, intervenendo su aree già pianificate, non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né modifica in modo sostanziale le previsioni esistenti. Le modifiche proposte sono peraltro finalizzate a recuperare una situazione edilizia frammentaria.

Constatato quanto sopra e che la variante interviene su un'area di modestissima entità, all'interno di un tessuto consolidato, la cui necessità si è determinata a seguito di una diversa modalità attuativa, si ritiene che la stessa non presenti elementi di contrasto né col PSC, né con sopravvenute previsioni di pianificazione sovraordinata.

Si ritiene pertanto di non formulare osservazioni ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. 20/2000.

C) Formulazioni osservazioni ai sensi dell' art. 35 (4° comma) della L.R. 20/2000.

L'ambito territoriale del PUA in esame, ZNI (m) n. 53, di complessivi 926 mq. di superficie, è identificato come “Zona di nuovo insediamento soggetta ad intervento urbanistico coordinato a media densità”, includendo la sottozona B1.5.

La fattispecie e l'entità del P.U.A. in oggetto, in quanto rispondente ai criteri ed agli obiettivi sopra enunciati, dando corpo a previsioni insediative già identificate e di riorganizzazione di un piccolissimo vuoto urbano la cui dimensione è riferibile a quella di un unico lotto fondiario, non si pone in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti a livello superiore. Pertanto non si ritiene di dover formulare

osservazioni. Si segnala, tuttavia, al Comune di verificare la “capacità della superfici private” in rapporto alla necessità di prevedere parcheggi pertinenziali a servizio della funzione commerciale, così come previsto dalla normativa di settore e dal RUE vigente.

D) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e.s.m.i.

a) Sulla variante urbanistica si prende atto che il Comune non ha richiesto il parere in merito all'art. 5 della L.R. 20/2000, relativo alla valutazione di sostenibilità dei Piani previsti dalla L.R. 20/2000: ciò, in considerazione della fattispecie e dell'entità delle modifiche illustrate, che possono essere ricondotte al caso di esclusione previsto dall'art. 5, comma 5, lett.b), della legge citata, ossia per *modifiche alla perimetrazione degli ambiti di intervento che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previste*. Data la natura della variante, come più volte evidenziato, si ritiene condivisibile l'orientamento assunto dal Comune.

b) In merito al Piano Attuativo il proponente ha redatto lo specifico “rapporto preliminare” finalizzato alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Come sopra richiamato, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto i Comuni, che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000, dovranno riferire la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani a quanto indicato dall'articolo 5 della legge n. 20 come modificata. Detta valutazione non potrà configurarsi più come “verifica di assoggettabilità” ai sensi del D.lgs. 152/2010, bensì come “valutazione di sostenibilità”, secondo i nuovi disposti della legge regionale.

Posto che la documentazione inerente le valutazioni ambientali è stata prodotta con riferimento alla norma nazionale, assumendone i contenuti nella presente valutazione si farà riferimento alla nuova formulazione legislativa in vigore (art. 5, L.R. 20/2000) che dovrà comunque essere presa a fondamento, per gli aspetti sostanziali e formali, nella redazione dei prossimi piani o loro varianti.

Entrando nel merito delle analisi contenute nella documentazione presentata, si ritengono condivisibili in linea generale le valutazioni che portano il proponente a non ravvisare impatti significativi prodotti dal presente piano, visto in particolare la sua modestissima entità e che essa tende a riorganizzare, accorpandole, le previsioni già contenute nel POC e nel RUE.

Si invita tuttavia il Comune a valutare quanto segue:

- in assenza della presenza di verde pubblico, prevedere adeguata piantumazione degli spazi verdi privati, in particolare a protezione del fabbricato residenziale dal nastro stradale e dagli spazi di sosta pubblici.
- altresì si potrà valutare la possibilità di alberare il parcheggio o comunque dotarlo anche di elementi sporadici di verde d'arredo, così che il recupero della vecchia quercia non rimanga un episodio isolato, sottolineando la continuità con le aree verdi pubbliche retrostanti.

Ritenuto quindi di valutare positivamente il Piano Attuativo in oggetto, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., suggerendo al Comune di assumere quegli accorgimenti sopra indicati volti a conferire una più elevata qualità ambientale al nuovo insediamento e al tessuto limitrofo,

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

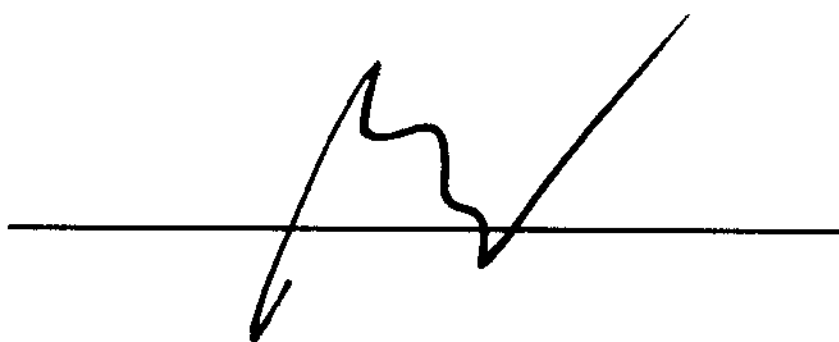
DELIBERA

1. Di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.
2. Di non formulare riserve sulla Variante al POC ed al RUE adottata con delibera del C.C. n. 147 del 06.12.2011, relativa al Piano Urbanistico Attuativo ZNI (m) n. 53 – Via Tevere – in località Cava, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della *L.R. 20/2000 e s.m.i.*.
3. Di non formulare osservazioni sul *Piano Urbanistico Attuativo in oggetto*, ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. 20/2000 e s.m.i. segnalando, tuttavia di verificare la “capacità della superfici private” in rapporto alla necessità di prevedere parcheggi pertinenziali a servizio della funzione commerciale, così come previsto dalla normativa di settore e dal RUE vigente.
4. Di valutare positivamente il *Piano Urbanistico Attuativo in oggetto*, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., suggerendo al Comune di assumere quegli accorgimenti, sopra indicati, volti a garantire una più elevata qualità ambientale al nuovo insediamento e al tessuto limitrofo e di seguito riepilogati:
 - in assenza della presenza di verde pubblico, prevedere adeguata piantumazione degli spazi verdi privati, in particolare a protezione del fabbricato residenziale dal nastro stradale e dagli spazi di sosta pubblici.
 - Si potrà altresì valutare la possibilità di alberare il parcheggio o comunque dotarlo anche di elementi sporadici di verde d'arredo, così che il recupero della vecchia quercia non rimanga un episodio isolato, sottolineando la continuità con le aree verdi pubbliche retrostanti.
5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Forlì per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati di Piano (n. 15 allegati).

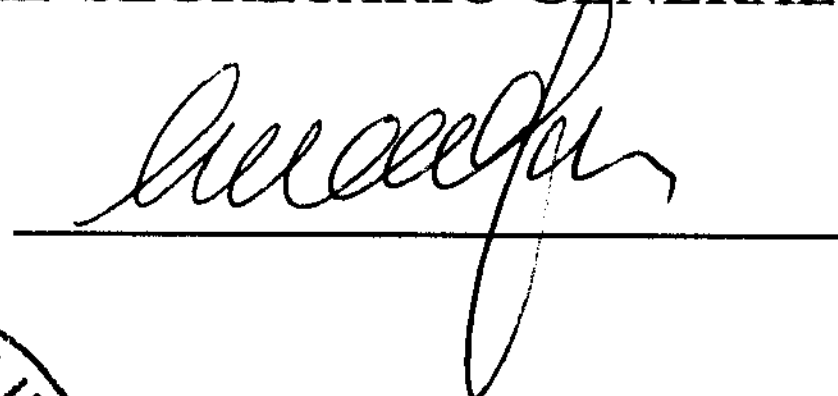
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 21 APR. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

